

ALLEGATO ...A... A DEL G.C.
C.C.
n° 23 del 21/04/99
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO



reg.ec

COMUNE DI ORZIVECCHI PROVINCIA DI BRESCIA

ASSESSORATO AL TERRITORIO

APPROVATO CON DELIBERA CC 23 DEL 21-04-99

* CON MODIFICHE APPORTATE CON DELIBERA CC 39 DEL 14/7/99
A SEGUITO D.I. ATTI N. 29 DEL 06/05/99 DRECO
DI BRESCIA

NORME

PER LA CONSERVAZIONE, LA GESTIONE
E LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO VERDE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

C.C. N. 23 DEL 21/04/99

RIPUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO PER 15 GG.

CONSECUTIVI DAL 23/08/99 AL 06/09/99

IN VIGORE DAL 07/09/99



IL SEGRETARIO COMUNALE
(La Commara dott. Luciano)

NORME PER LA CONSERVAZIONE, LA GESTIONE E LO SVILUPPO
DEL PATRIMONIO VERDE DEL COMUNE DI ORZIVECCHI

art. 1

- Ambito di applicazione -

Le presenti norme si applicano in tutto il territorio comunale, sia nella parte urbanizzata che in quella agricola, sia per il patrimonio verde esistente come per quello di nuova formazione.

art. 2

- Rilevamento e catalogazione -

E' istituito nel Comune di Orzivecchi un catasto del patrimonio arboreo con catalogazione delle specie arboree presenti e degli impianti suddivisi secondo: categorie di aggregazione, importanza storico-ambientale, destinazione d'uso.

Obiettivi della catalogazione saranno:

- Censimento organico delle presenze arboree, dei filari e degli esemplari unici per età, specie e collocazione sia della parte urbanizzata che di quella agricola;
- Censimento delle aggregazioni esistenti, secondo classificazioni specifiche: parchi di interesse sovracomunale, parchi urbani, giardini pubblici, giardini privati, viali e piazze, giardini di corredo di scuole, impianti sportivi e residenze;
- Censimento delle aggregazioni specifiche esistenti relative alla zona agricola: filari, coltivazioni arboree, essenze sulle ripe doppie tra due corsi d'acqua a regime perenne, bordure di fontanili.

Il lavoro di censimento e catalogazione sarà affidato a degli agronomi, con l'eventuale ausilio di volontari, e sotto il controllo dell'Assessorato al territorio.

art. 3

- Definizioni -

A. PARCHI E GIARDINI STORICI

Si intende per impianto storico un parco o un giardino realizzato e formato da almeno 40 anni: in questa categoria vanno inclusi sia i complessi in cui è ancora riconoscibile il disegno generale sia le aggregazioni di specie originali in cui si sia smarrito l'impianto complessivo.

B. PARCHI URBANI E GIARDINI DI NUOVA FORMAZIONE

Si intendono complessi unitari in cui, indipendentemente dall'estensione, siano riconoscibili i criteri che hanno presieduto alla loro progettazione e la precisa disposizione d'uso.

C. ARREDO URBANO

In questa categoria si intendono comprese tutte le presenze di apparato verde a corredo delle strutture e dei servizi urbani, dai viali alberati alle aiuole spartitraffico, dal verde protettivo al verde decorativo.

D. COLTIVAZIONI ARBOREE ED ARBUSTIVE

In questa categoria si intendono comprese tutte le essenze di apparato verde quali sicpi, filari, bordure di fontanili, ripe su corsi d'acqua a regime perenne, ripe doppie tra due corsi d'acqua a regime perenne, parchi naturali, coltivazioni arboree ed arbustive, site su tutto il territorio comunale, comprese le zone agricole.

art. 4

- Definizione specie regolamentate -

Sono da considerarsi specie regolamentate:

- Le essenze arboree singole con diametro minimo del tronco di cm. 20, misurato a m. 1,00 dal suolo;
- Le essenze arboree ed arbustive facenti parte di una siepe o di un filare o di un bosco ed in particolare le essenze arboree ed arbustive situate sulle rive dei fontanili, ripe su corsi d'acqua a regime perenne, ripe doppie tra due corsi d'acqua a regime perenne.

art. 5

- Disposizioni ed autorizzazioni -

- a) L'arboricoltura da legno realizzata ai sensi dei regolamenti C.E.E. n. 2323/1991 e n. 2080/1992 non è sottoposta al presente Regolamento comunale se effettuata in rotazione aziendale su terreni reversibili.
- b) Sulle ripe sono consentiti i tagli di manutenzione, di riordino, di pulizia, di scalvatura, di diradamento, il taglio saltuario, i tagli del ceduo e degli alberi d'alto fusto, l'avviamento a ceduo ad alto fusto.
Le tecniche impiegate devono rispondere alle correnti pratiche di governo del patrimonio arboreo secondo i principi di mantenimento delle ceppaie e sostituzione anticipata, rispetto al taglio, delle piante d'alto fusto.
- c) Sono consentiti interventi di volontari, preventivamente concordati con i proprietari e/o conduttori, nelle zone di interesse ambientale individuate dal P.R.G., al fine di individuare percorsi e camminamenti di valorizzazione.
- d) Gli interventi di estirpazione delle ceppaie per realizzare unità colturali confacenti alle esigenze agronomiche aziendali sono soggetti ad autorizzazione della ~~Giunta~~ ~~comunale~~ che interverrà, ove se ne ravvisi l'opportunità, per far ripristinare le essenze arboree perdute ai lati dell'appezzamento di nuova costituzione.
- e) Per le tipologie regolarmente ubicate in area urbana, sono consentite le operazioni di potatura secondo i criteri di governo arboreo, nonché i tagli e le sostituzioni nei casi opportuni.
- f) Per il pioppo da carta ("Populus alba") in piantagioni intensive in campo aperto (non su rive o su cigli), è consentito il taglio a ceduo raso per fini economici di soggetti giunti a maturità commerciale.

* DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

- g) Sono consentite le operazioni di ordinaria manutenzione, riordino e pulizia del patrimonio arboreo, ivi comprese le cicliche scalvatura delle ceppaie agricole.

art. 6

- Divieti -

Oltre alle precedenti disposizioni, è comunque sempre vietato:

- a) Distruggere, danneggiare o minacciare in alcun modo l'esistenza del patrimonio arboreo del territorio comunale;
- b) "L'eliminazione della vegetazione arborea o arbustiva mediante il fuoco o l'impiego di sostanze erbicide è vietata lungo le rive dei corpi d'acqua naturali o artificiali sia perenni che temporanei, le scarpate ed i margini delle strade, le separazioni dei terreni agrari e sui terreni sottostanti le linee elettriche.".
(Ultimo comma articolo 17 Legge Regionale numero 33 del 27 luglio 74)-

art. 7

- Sanzioni e conseguenze -

Le violazioni al presente Regolamento comunale saranno punite con una sanzione amministrativa determinata in funzione della gravità del danno arrecato al patrimonio arboreo, ai sensi degli artt. 106 e 107 del T.U.L.C.P. 383/1934, per un importo massimo attualmente fissato in L. 1.000.000=, fatte salve eventuali successive modifiche della Legge citata.

€ 516,46

art. 8

- Sorveglianza ed attuazione -

Per l'attività di sorveglianza del rispetto delle norme di intervento sul patrimonio arboreo precedentemente definite, il Comune di Orzivecchi, tramite l'Assessorato al Territorio, si avvarrà oltre che delle proprie strutture, anche delle segnalazioni delle guardie ecologiche provinciali.
Ai volontari in collaborazione con gli agricoltori proprietari e/o conduttori, previo accordo tra le parti, saranno affidate le eventuali opere di manutenzione di particolari tratti delle rive doppie dei corsi d'acqua a regime perenne, al fine di realizzare percorsi e camminamenti.

art. 9

- Sviluppo del patrimonio verde -

Il Comune di Orzivecchi, oltre a perseguire lo sviluppo del patrimonio verde attraverso l'istituzione, l'ampliamento e la cura delle aree verdi nella zona urbanizzata o da urbanizzare, individuerà, anche attraverso le indicazioni della

Commissione Ecologia, modalità per facilitare e favorire lo sviluppo del patrimonio verde
in tutto il territorio comunale da parte di privati, Enti e Associazioni.

Dalla Residenza Municipale li 24/03/1999